



Prefettura di Treviso Ufficio Territoriale del Governo

Fasc. W.A. n. 2336/2019

Treviso, 30 maggio 2019

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA

AL SIG. COMMISSARIO PREFETTIZIO c/o
IL COMUNE DI CHIARANO

e p.c.

AL SIG. QUESTORE DI TREVISO

AL SIG. COMANDANTE PROV.LE CARABINIERI DI
TREVISO

AL SIG. COMANDANTE PROV.LE GUARDIA
DI FINANZA DI TREVISO

OGGETTO: Circolare del Ministero dell'Interno – Gabinetto n. 11013/110(4) del 9 maggio 2019
“Commercializzazione di canapa e normativa sugli stupefacenti. Indirizzi operativi”

Come è noto, in Italia è, al momento, ammessa la coltivazione della canapa nel rispetto di quanto previsto dalla legge 2 dicembre 2016, n. 242, che ne premia il valore *“quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell' impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione”*.

In particolare, le suddette disposizioni prescrivono che la coltivazione può riguardare solo le varietà ammesse, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e che dalla canapa coltivata è possibile ottenere esclusivamente i prodotti puntualmente indicati all'art. 2, comma 2, della medesima legge n. 242/2016.

COMMERCIALIZZAZIONE CANAPA - CIRCOLARE AI COMUNI



Prefettura di Treviso Ufficio Territoriale del Governo

Con la circolare richiamata in oggetto, il Ministero dell'Interno ha rimarcato come venga impropriamente pubblicizzata quale attività consentita dalla legge n. 242/2016 la vendita di derivati e infiorescenze di cannabis e della crescita esponenziale del relativo mercato in esercizi commerciali dedicati o misti nonché *on line* (non essendo, invece, comprese tra le finalità della coltivazione della canapa industriale la produzione e la vendita al pubblico delle infiorescenze, in quanto potenzialmente destinate al consumo personale, in quantità significative da un punto di vista psicotropo e stupefacente, attraverso il fumo o analoga modalità di assunzione).

Al riguardo, la circolare ministeriale rimarca che il Consiglio Superiore di Sanità ha sottolineato che l'impiego di simili preparati, erroneamente percepito come "legale" e quindi sicuro dal punto di vista della salute, rischia di tradursi in un danno anche grave per se stessi e per gli altri, raccomandando l'adozione di misure per vietare la libera vendita di tali prodotti. In tale direzione si è espressa in più occasioni anche l'Autorità giudiziaria (e, recentissimamente, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite), che si è pronunciata nel senso che l'area di applicazione della legge n. 242/2016 è estranea alla cessione pura e semplice dei derivati della canapa per fini voluttuari.

Sulla scorta di tali osservazioni, il Ministero dell'Interno ha demandato ai Prefetti della Repubblica il compito di svolgere *"un'approfondita analisi del fenomeno, che tenga conto di tutti i fattori di rischio"* e ciò a seguito di *"una puntuale ricognizione di tutti gli esercizi e delle rivendite presenti sul territorio"*, ricognizione la cui effettuazione non può non coinvolgere, imprescindibilmente, le Amministrazioni comunali.

In considerazione di quanto precede, le SS.LL. sono pregate di disporre l'attivazione delle verifiche finalizzate alla ricognizione in parola, che – come raccomandato dal Ministero – dovrà comprendere anche i seguenti dati riferiti a ciascun esercizio/rivendita:

- 1) possesso delle certificazioni su igiene, agibilità, impiantistica, urbanistica e sicurezza richieste dalla legge per poter operare;
- 2) ubicazione della attività commerciale con l'indicazione anche della eventuale presenza nelle vicinanze di luoghi sensibili quanto al rischio di consumo delle sostanze (scuole, ospedali, centri sportivi, parchi giochi, e, più in generale, luoghi affollati e di maggiore aggregazione, soprattutto giovanile).



Prefettura di Treviso Ufficio Territoriale del Governo

Si chiede alle SS.LL. di relazionare sugli esiti della ricognizione nella sola ipotesi in cui nel relativo territorio siano presenti gli esercizi commerciali in questione e, in caso affermativo, entro e non oltre il 20 giugno p.v. Il mancato ricevimento della relazione entro tale data s'intenderà come riscontro negativo circa la presenza di dette rivendite.

I Sigg. Responsabili provinciali delle Forze di polizia, cui la presente è diretta per conoscenza, sono pregati di impartire disposizioni ai dipendenti Uffici/Comandi affinché questi ultimi, se richiesti dalle Amministrazioni locali, forniscano alle stesse, nei limiti dei relativi compiti d'istituto, ogni opportuno supporto per il migliore e più rapido esito della ricognizione.

Si ringrazia della collaborazione.

IL PREFETTO
(Legato)